

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1013 del 03/03/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SIC srl con sede legale in Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3260. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di installazione impianti idrotermosanitari ed elettromeccanici sito nel Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3260.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1035 del 03/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno tre MARZO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SIC srl con sede legale in Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3260. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di installazione impianti idrotermosanitari ed elettromeccanici sito nel Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3260.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 28/10/2019, acquisita al Prot. Unione 44744 e da Arpae al PG/2019/168653 del 31/10/2019, da **SIC srl** nella persona di Enrico Massaroli, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3260, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di instal-

lazione impianti idrotermosanitari ed elettromeccanici sito nel Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3260, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Nota Prot. Unione 50606 del 03/12/2019 acquisita da Arpae al PG/2019/186011 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Atteso che con la medesima nota il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Visto che in data 13/12/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 52176 e da Arpae al PG/2019/194928;

Tenuto conto che in data 28/01/2020 la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione, acquisita da Arpae al PG/2020/13949;

Considerato che in merito alla documentazione integrativa relativa all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.-le 22178/63 del 14/02/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/24375, il Titolare di Posizione Organizzativa del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 63/AUA/2019, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata dicembre 2019 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Nicola Sampieri di Ravenna, in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione, in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e dalle attrezzature indicate, e si esprime il proprio Nulla Osta a condizione siano rispettate le misure gestionali (es.: traffico indotto ed orari di apertura dell'attività) dell'attività indicate nella suddetta relazione acustica."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 28/02/2020, ove sono anche riportati gli esiti della Conferenza di Servizi;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SIC srl**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SIC srl** (C.F./P.IVA 03549760407) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3260, **per lo stabilimento di installazione impianti idrotermosanitari ed elettromeccanici sito nel Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3260.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: *siano rispettate le misure gestionali (es.: traffico indotto ed orari di apertura dell'attività) dell'attività indicate nella Relazione Acustica datata dicembre 2019.*

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSA

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 50606 del 03/12/2019 acquisita al protocollo PG/2019/186011, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesena;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con la nota PG/2019/173399 del 11/11/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2019/173424 del 11/11/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Cesena di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota PG/2020/10283 del 22/01/20 Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

EMISSIONE E1 - SALDATURA MANUALE - Al punto di emissione E1 sono convogliate le emissioni provenienti dalla attività di saldatura ordinaria e di acciaio inox; essa viene svolta saltuariamente circa 8 ore per 3-4 volte annue. Per quanto riguarda l'attività di saldatura, essa rientra al punto 4.13.20 "Saldatura" nei criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, in cui si fissano i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂) 5 mg/Nmc e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc). L'attività non rientra invece al punto 4.29 della DGR 1769/2010 e smi per la presenza di sostanze classificate come cancerogene/mutagene/teratogene. Controllando l'apposita tabella per materie prime e ausiliarie presentate dalla ditta si è verificato che i flussi di massa in emissione sono inferiori alla soglia di rilevanza delle sostanze Nickel e Cromo VI ritenute cancerogene e/o tossiche (Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i) e alla soglia di rilevanza del Cromo III, Rame, Manganese (Tabella B della parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i), pertanto non si stabiliscono valori limite per tali inquinanti. Nel merito si propongono i limiti sopraindicati e le prescrizioni sotto riportate:

- rispettare i limiti sopracitati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulla emissione E1;

- provvedere alla messa a regime dell'impianto nuovo E1.

IMPIANTI TERMICI CIVILI

EMISSIONE E2 CALDAIA MURALE UFFICI 0,0243 MW

EMISSIONE E3 BRUCIATORE 0,116 MW

Combustibile (gas metano). Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detti impianti non superano complessivamente i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto sono disciplinati dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2020/33989/P del 10/02/2020, acquisita al protocollo di Arpa PG/2020/21157 del 10/02/20, ha espresso il parere di seguito riportato: *“In riscontro a comunicazione di avvio procedimento e indizione di conferenza di Servizi del 03/12/2019 (pratica 63/AUA/2019), pervenuta con Prot. 2019/0311006/A del 04/12/2019, Esaminata la documentazione prodotta in data 31/10/19 (prot. 2019/0281822/A), le integrazioni pervenute in data 19/12/19 (prot. 2019/0325313/A) e in data 24/01/2020; Tenuto conto che lo stabilimento risulta ubicato in zona artigianale, si esprime Parere Favorevole alle emissioni in atmosfera per quanto riguarda gli aspetti di competenza di questo D.S.P., con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpa – Servizio Territoriale”.*

Con nota P.G.N. 22904 del 17/02/20, acquisita al prot. di Arpa PG/2020/25841 del 18/02/20, il Comune di Cesena – Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

“... L'area è normata dal:

PRG: Art. 39 *“Tessuto produttivo polifunzionale”*

PAI-PGRA :Art.6 *Aree di potenziale allagamento*

Verificata la documentazione presentata si rileva che:

- *trattasi di attività artigianale per installazione e manutenzione di impianti idrotermosanitari, elettrici ed elettromeccanici;*
- *l'edificio è stato costruito con Concessione edilizia n.597/1995 e successive varianti, ed oggetto di interventi edilizi con pratiche DIA n.493/2008, CIL N.165/2016 e 127/UCILA/2017;*
- *l'agibilità è stata ottenuta in data 21/11/2016 con PGN.117527.*

Ciò premesso si esprime parere favorevole di conformità urbanistica ed edilizia”.

La Ditta con PEC del 28/01/20 acquisita al PG/2020/13949, in considerazione delle ridotte quantità di materiale di apporto utilizzato per la saldatura, ha chiesto di essere esentata dall'effettuazione degli monitoraggi periodici annuali alla emissione E1, come previsto dal Parere CRIAER n. 7200 del 27 Febbraio 1995.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in merito alla richiesta di cui sopra avanzata dalla Ditta, tenuto conto che i quantitativi del materiale di apporto per la saldatura non sono superiori ai 40 Kg/mese (20 kg all'anno) stabiliti al punto 5. del Parere n. 7200 espresso dal CRIAER nella seduta del 27 Febbraio 1995, ha ritenuto che la stessa possa essere accolta, esentando la Ditta dall'effettuazione dei monitoraggi periodici annuali alla emissione E1, fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti di emissione sopraindicati e di annotare mensilmente su apposito registro i consumi di materiale di apporto per saldatura distinti tra materiale inox e non inox.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa, delle valutazioni del Responsabile dell'endo-procedimento sopra riportate e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 28/10/2019 P.G.N. 44744,

e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E2 – CALDAIA AREA UFFICI (30 kW, a metano)

EMISSIONE E32 – BRUCIATORE STRISCE OFFICINA (116 kW, a metano)

relative a impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di installazione impianti idrotermosanitari ed elettromeccanici sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – SALDATURA

Portata massima	1.700	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *"Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011"*, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da

indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

7. Il monitoraggio periodico annuale per l'**emissione E1** è sostituito dalla annotazione mensile, sul **registro** di cui al successivo punto 8., dei consumi di materiale di apporto per saldatura, distinti in materiale di apporto inox e non inox (validati dalle relative fatture di acquisto). I consumi annuali di materiale di apporto per saldatura non devono essere superiori **a 15 kg di filo per saldatura inox** e **a 5 kg di filo di saldatura non inox**.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di materiale di apporto per saldatura, distinti in materiale di apporto inox e non inox (validati dalle relative fatture di acquisto), utilizzati negli impianti di cui alla **emissione E1**, come richiesto al precedente punto 7.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.